**Vittorio Raeli**

**( Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna)**

\*\*\*\*\*

( testo scritto del contributo presentato in relazione alla proposta di legge A.C. 340 Candiani (ed altri) intitolato « *Modifiche all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 riguardanti le funzioni di controllo e consultive e l’organizzazione della Corte dei conti* »)

\*\*\*\*\*

**1.Premessa.**

La proposta di legge A.C. 340 Candiani e altri ( d’ora in poi, A.C. 340) è tributaria, sia per contenuti che per finalità, del d.d.l. A.S. 2185 ( intitolato « *Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*», presentato nella precedente ( XVIII) legislatura.

Di esso, invero, riprende la finalità di «*tutela del corretto riavvio del Paese»*, che viene dichiarata dai proponenti in sede di presentazione in data 14 ottobre 2022 e contenuti, facendo riferimento alla funzione consultiva, di controllo ( preventivo e concomitante) e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti e rimanendo immutato il numero degli articoli.

Per completezza, va detto che le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede consultiva, si sono pronunciate sul d.d.l. A.S. 2185, su richiesta del Presidente, con il parere di cui alla delibera n. 5/2021/COS del 1° dicembre 2021, del quale si terrà conto, ove necessario, nel rassegnare le presenti osservazioni all’A.C. 340.

**2.La funzione consultiva**

L’articolo 1, rubricato «*Rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti*» più che rafforzare, ridisegna la funzione consultiva, la ridisegna, prevedendo, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri “organismi di diritto pubblico nazionali”, che le Sezioni riunite rendano pareri nelle materie di contabilità pubblica su fattispecie di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro, assicurando la funzione nomofilattica delle stesse sull’esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo.

Si prevede, altresì, l’esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo, a richiesta degli enti territoriali, su «*specifiche fattispecie*».

In entrambi i casi, si stabilisce l’esclusione della gravità della colpa «*per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi*».

L’A.C. 340 tiene conto dei rilievi formulati nel citato parere delle SS.RR per quanto concerne la “ rettifica” della rubrica dell’omologo art. 1 del d.d.l. A.S.2185, che, era intitolato «*Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo*».

Avevano rilevato, infatti, le Sezioni riunite, nel suddetto parere, che, per sua natura, l’ausilio consultivo della Corte dei conti non può mai essere complementare alla funzione di controllo, in quanto: «*Diversamente opinando detto ausilio verrebbe a condizionare quell’attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale, nonché ad invadere le competenze che la Costituzione all’art. 97, in virtù del principio della separazione dei poteri, riserva espressamente all’amministrazione*.».

Vi è da aggiungere che una ragione in più per modificare la rubrica dell’articolo 1 era data dalla mancata corrispondenza con il testo della norma, che non configurava in alcun modo la funzione consultiva come complementare a quella di controllo.

Le disposizioni di cui consta l’articolo 1 sono state in parte anticipate, ma limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e dal PNC, dall’articolo 46 - significativamente rubricato «*Sviluppo della funzione consultiva»* - della Legge europea 2019-2020 ( L. n. 238/2021). il quale prevede, al comma 2, che: «*Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva,* ***a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico****, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. E’ esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l’azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi*.».

Per inciso, deve osservarsi che in relazione a tale previsione non è pervenuta a tutt’oggi alcuna richiesta di parere alla Corte dei conti, ma non è detto che ciò non potrà verificarsi nel futuro, determinando un sovraccarico di richieste di pareri a causa della esimente della responsabilità erariale da colpa grave.

Ciò premesso, è abbastanza evidente l’impatto dell’articolo 1 sulla normativa attualmente in vigore, che limita la funzione consultiva agli enti territoriali, in quanto è ampliativo della platea dei legittimati a richiedere il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva.

Particolari perplessità suscita, tuttavia, l’ampliamento in favore degli “ organismi di diritto pubblico”, non tanto, come osservato nel parere delle Sezioni riunite, perchè la definizione «*appare assai vaga necessitando certamente di maggiore precisazione* “ e, inoltre, in quanto «*l’ausilio consultivo nei confronti dei c.d. organismi di diritto pubblico non trova alcun avallo costituzionale e normativo e rischia di estendere, potenzialmente, l’esercizio della funzione anche a vantaggio di soggetti di diritto privato*», giacchè , a ben vedere, la nozione di “ organismo di diritto pubblico” è molto estesa, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 1, lett. e), dell’Allegato I.1 del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.l.gs. 31 marzo 2023, n. 36, che definisce l’organismo di diritto pubblico come qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:1) dotato di capacità giuridica;2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un’attività priva di carattere industriale o commerciale;3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Si rende, quindi, necessaria la riformulazione dell’articolo 1, espungendo dal testo il riferimento agli “ organismi di diritto pubblico”, per le ragioni sopra dette.

Si esprime approvazione, invece, alla attribuzione della c.d. nomofilachia della attività consultiva alle Sezioni riunite in sede consultiva per omogeneità di funzione, avendo cura di precisare il carattere innovativo della disposizione, che va ad alterare gli ambiti di competenza ripartiti tra le Sezioni riunte in sede di controllo e la Sezione delle autonomie, così come cristallizzati negli articoli 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 109/2009, e 6, comma 4, del D.L. n. 174//2012, convertito dalla L. n. 213/2012, nel testo modificato dall’articolo 33, comma 2, lettera b), del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014.

Per quanto concerne, infine, i pareri da rendere da parte delle Sezioni regionali di controllo, in disparte la asimmetria con la previsione concernente amministrazioni centrali e gli altri organismi di diritto pubblico, per quanto riguarda il limite di valore delle fattispecie da trattare che manca per gli enti territoriali, il riferimento a « *fattispecie specifiche*», che equivale a « *fattispecie concrete*», suscita più di una perplessità dappoichè più che violare il principio di riserva di amministrazione di cui all’art. 97 Cost. ed essere incompatibile con i caratteri di terzietà e di indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall’art. 100 Cost. - in quanto i pareri resi non obbligano le amministrazioni richiedenti ad uniformarvisi e non comportano di per sé che la Corte dei conti scenda sul terreno della amministrazione – si opera una commistione fra funzione consultiva e funzione giurisdizionale, da tenere distinte, che rasenta in grado maggiore la *cogestione*, trattandosi di «*fattispecie concrete»*.

E’ inutile nascondersi che il problema riguarda anche le «*fattispecie astratte»*, dietro alle quali vi sono, senza apparire nella richiesta di parere, dei casi concreti che sono all’origine dell’impulso della attività consultiva, non ne risponderanno comunque gli amministratori e/o dipendenti pubblici ai sensi degli articoli 69 e 95 del codice di giustizia contabile, auspicandosi in prospettiva un intervento legislativo che rimuova le cause di esclusione di responsabilità ricollegabili alla funzione consultiva *tout court* intesa.

Si rende, quindi, necessaria la riformulazione dell’articolo 1, nel senso di rimuovere la esclusione della gravità della colpa in relazione agli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

Deve osservarsi, infine, la necessità di allineare l’articolo 1 con le disposizioni di cui all’articolo 46 della Legge europea 2019-2020, in quanto, limitatamente ai fondi stanziati con il PNRR e il PNC, l’attività consultiva delle sezioni riunite è in favore, altresì, degli organismi di diritto pubblico, e quella delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si esplica su “ *fattispecie astratte* “ e non “ *concrete*”.

L’intervento legislativo dovrà, quindi, coordinare le due disposizioni onde evitare disparità di trattamento suscettibili di integrare la violazione dell’art. 3 Cost. .

**3. Il controllo preventivo e concomitante**

**3.1.** L’articolo 2, rubricato « *Razionalizzazione dei controlli preventivi*», novella l’articolo 3 della L. n. 20 del 1994, n. 20, recante « *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*», apportando le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), le parole : «*di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi*», sono sostituite dalle seguenti : « *di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«*1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.*

*1-quater. Le regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all’originario contratto.*

*1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter*”»

In disparte la necessità della modifica del riferimento all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituendolo con quello all’articolo 14 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, approvativo del “ Codice dei contratti pubblici” attualmente in vigore, che detta disposizioni in materia di «*Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti»*, prima di entrare nel merito dell’esame dell’articolo 2, si ritiene di formulare alcune osservazioni critiche sulla scelta di «*rafforzare»* – ad onta della intenzione dichiarata di “ *razionalizzare*” – le funzioni di controllo preventivo nella materia contrattuale.

Quello che colpisce è una inversione di tendenza, in primo luogo, rispetto al dibattito che ha preso inizio negli anni ’90 del secolo scorso sul fatto che i controlli preventivi – secondo quanto sostenuto da un illustre giurista che risponde al nome di Ugo Forti - non esprimano una effettiva funzione di controllo, limitando profondamente la capacità decisionale e, in particolare, la discrezionalità delle amministrazioni e contribuendo ad alimentare il fenomeno – come ricordato, da ultimo, da Sabino Cassese - della “cogestione” della Corte dei conti con le amministrazioni soprattutto centrali. L’essenza della funzione di controllo, come è stato efficacemente sostenuto in dottrina, dovrebbe, invero, essere niente più che quella di assicurare l’equilibrio dei rapporti che intercorrono tra Parlamento, Governo e Pubblica Amministrazione.

Il combinato disposto dell’ampliamento della tipologia dei contratti di appalto sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e della registrazione del contratto quale causa di esclusione della responsabilità, sia pure « *limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo*» ( art. 17, comma 30-quater, D.L. n. 78 del 2009, convertito nella L. n. 102/2009, non può che costituire un aggravamento del deprecato fenomeno della “cogestione”, aleggiando su tutti lo “ spettro” della responsabilità amministrativa.

Entrando nel merito, si rende necessaria la modifica del comma 1-quater nella parte in cui prevede che il controllo *on demand* delle regioni e degli enti locali sia disciplinato da norma di legge o di statuto regionale, sia pure adottata previo parere ( non vincolante) delle Sezioni riunite della Corte dei conti, attesi i dubbi di costituzionalità della norma che si porrebbe in contrasto con la riserva di legge statale prevista dall’art. 100 Cost., quanto alla definizione delle attribuzioni della Corte dei conti, che verrebbe rimessa alla regione- e, quindi, ad un soggetto istituzionale diverso dal titolare della attribuzione - nonché con l’articolo 20, comma 2, della L. n. 243/2012, secondo cui «*La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1»* che si riferisce al “ controllo successivo”.

Va detto, inoltre, che il dimezzamento, in relazione all’esame degli atti e dei provvedimenti in materia contrattuale, del termine di 30 giorni, previsto in via generale mal si concilia con i tempi necessari per un adeguato ed esercizio della funzione di controllo da parte degli uffici centrali e delle sezioni regionali di controllo.

Per converso, come rilevato dalla Sezioni riunite della Corte dei conti, nel citato parere,« *i relativi procedimenti amministrativi non ne risulterebbero semplificati, in quanto aggravati dai tempi e dagli adempimenti conseguenti, anche in sede istruttoria e/o di deferimento alla valutazione collegiale della legittimità dell’atto»*.

Si propone, in conclusione, la soppressione dei nuovi commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

**3.2**. L’articolo 3, come reso evidente dalla rubrica, riguarda il “rafforzamento” del controllo concomitante, prevedendo che su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal PNRR, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l’immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all’articolo 22 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e che, in caso di segnalazione da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni concernenti il piano, programma o progetto, la sezione centrale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della L. n. 15/2009, può nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, a ogni effetto, il dirigente responsabile dell’esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.

Senonchè, nel testo approvato in sede di conversione del D.L. n. 44/2023, è stato precisato ( articolo 1, comma 12-quinquies, lett. b) che il controllo concomitante della Corte dei conti di cui all’articolo 11, comma 2, L. n. 15/2009, richiamato dall’articolo 22, comma 1, D.L. n. 76/2020. non si estende ai piani, programmi e progetti finanziati dal PNRR.

L’aporia si spiega con il fatto che la legge di conversione ( n. 74) del D.L. n. 44/ 2023, entrata in vigore il 22 giugno 2023, è successiva alla presentazione in data 14 ottobre 2022 della proposta di legge di cui all’A.C. n. 340.

Non essendo all’orizzonte un ripensamento del legislatore circa il ripristino del controllo concomitante della Corte dei conti sulla realizzazione degli obiettivi del PNRR si esprime l’avviso che l’articolo 3 vada stralciato dall’A.C. 340.

Deve dirsi, peraltro, in senso conforme ad autorevole dottrina, che il controllo concomitante della Corte dei conti mal si concilia con le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa che sono connaturate in relazione al PNRR, in quanto è un controllo che richiede i necessari tempi di studio ed analisi dei singoli progetti, per la formulazione delle osservazioni, per l’esame e la valutazione dei rilievi e, infine, per l’adozione delle decisioni conseguenti. E appare, quindi, contraddittorio con la finalità di accelerazione degli “ interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale”, secondo la finalità indicata nel titolo dell’articolo 22 del D.L. n. 76/2020, oltre che essere caratterizzato dalla prevalenza di profili prescrittivi sulla natura collaborativa che costituisce caratteristica propria di quasi tutti i controlli amministrativi esistenti, in quanto l’accertamento di gravi violazioni gestionali o di gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione, qui riferiti a *targets* e *milestones* del PNRR, può condurre alla «*sospensione dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa*» ovvero al c.d. blocco della spesa.

4. **La riorganizzazione interna della Corte dei conti**

L’articolo, rubricato « *Riorganizzazione interna della Corte dei conti* », presenta plurimi profili di interesse.

**4.1.** Il comma 1dispone che « *Il* *Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Mediante tali regolamenti sono disciplinate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione*».

Si osserva, innanzitutto, che il Consiglio di Presidenza ha adottato, nella adunanza del 2-3 ottobre 2012, con delibera n. 136, il regolamento concernente l’autonomia finanziaria della Corte dei conti, in attuazione dell’articolo 4 della L. n. 20/1994, a distanza di oltre 16 anni dalla approvazione della norma di legge.

Desta perplessità la scelta di rimettere ai regolamenti già previsti dall’articolo della L. n. 20/1994 la disciplina di materie che esulano dalla autonomia finanziaria, ampliando la potestà regolamentare del Consiglio di presidenza di ulteriori contenuti e, in particolare, della disciplina di tutte le «*funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti*».

Orbene, l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1999 stabilisce che «*Al fine anche di adeguare l’organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa,* ***anche in deroga a previgenti disposizioni di legge****, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall’articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*»

Trattasi, dunque, di previsione di legge che si riferisce soltanto alla funzione di controllo, con esclusione delle altre funzioni ( consultiva e giurisdizionale).

Si rende necessario, pertanto, eliminare il comma 1 anche perchè la L. n. 400/1988, prevede la possibilità di disciplinare con norme regolamentari una materia disciplinata dalla legge, ma a condizione che non si tratti di materia coperta da una riserva di legge c.d. assoluta come quella di cui agli articoli 100 e 103 Cost., inopportunamente richiamati.

**4.2.** Il comma 2 dispone che « *I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati* ***una sola volta***».

Trattasi dei componenti eletti dal Parlamento, per i quali nulla è attualmente previsto dall’articolo 11, comma 8, e che, quindi, sono immediatamente rileggibili senza alcun limite temporale, che, invece, riguarda la componente togata del Consiglio di presidenza, per la quale vale quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2-bis, della L. n. 117/1988, introdotto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 62/2006: « *I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni alla scadenza dell’incarico*».

Se approvata, la norma stabilirebbe, pertanto, un limite temporale all’incarico dei componenti “ non togati” del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e consentirebbe di risolvere il problema verificatosi nelle ultime consiliature della *prorogatio* di fatto del Consiglio di presidenza a causa del ritardo del Parlamento di nominare i suoi rappresentanti in seno all’organo di autogoverno.

**4.3.** Il comma 3 dispone: « *Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111*», le quali stabiliscono che il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento, disciplina:

« *a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, tenuto conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizi*o;

*b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative»*

Il comma 4, in sé è da approvare, in quanto richiama le disposizioni riguardanti il personale in servizio presso l’omologo organo di autogoverno della magistratura ordinaria, ma deve essere modificata in senso conforme all’art. 5, comma 6, della L. n. 111/2007, il quale così recita: *« 6. Le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura»*.

**4.4.** Il comma 4, infine, dispone: « *Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato*».

Trattasi di previsione assolutamente da condividere e, comunque, superata dall’articolo 20, commi 32 e 33, della Legge di bilancio n. 213 del 2023:

« *32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.*

*33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.*»

Si rende necessaria, quindi, l’eliminazione del comma 4.